

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70

Estinzione della Comunita' montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 4, che prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
 - l'art. 8, che delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
 - l'art. 12, che sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
 - gli artt. 14 e 15, che prevedono la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
 - l'art. 16, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
 - l'art. 18, che detta norme in materia di personale delle comunità montane;
- dato atto che gli atti costitutivi dell'Unione montana Alta Val Tanaro, dell'Unione montana delle Valli Monregalesi, dell'Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, dell'Unione montana del Monte Regale e dell'Unione montana del Mondolè ed i rispettivi statuti rispettano le condizioni e le prescrizioni previste dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;
- dato atto che l'Unione montana Alta Val Tanaro, l'Unione montana delle Valli Monregalesi e l'Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida sono state inserite nel secondo stralcio alla Carta delle forme associative del Piemonte, adottata con D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015, vista la rispondenza delle Unioni in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalle leggi regionali n. 11 del 28/9/2012 e n. 3 del 14/3/2014;
- dato atto che l'Unione montana del Monte Regale e l'Unione montana Mondolè sono state inserite nel sesto stralcio alla Carta delle forme associative del Piemonte, adottata con D.G.R. n. 53-3791 del 4 agosto 2016, vista la rispondenza dell'Unione in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalle leggi regionali n. 11 del 28/9/2012 e n. 3 del 14/3/2014;
- vista la deliberazione n. 25-1652 del 29 giugno 2015, con la quale la Giunta regionale ha conferito all'Unione montana delle Valli Monregalesi le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;
- vista la deliberazione n. 29-2051 del 1 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha conferito all'Unione montana Alta Val Tanaro e all'Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;
- vista la deliberazione n. 22-4015 del 3 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha conferito all'Unione montana del Monte Regale e all'Unione montana Mondolè le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana, disciplinate dalle disposizioni normative citate nella medesima deliberazione;

vista la deliberazione n. 50-2751 del 29 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario della Comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, ai sensi dell' articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012 e di autorizzarne l'ulteriore seguito, previa modificazione secondo quanto concordato e riportato nel verbale dell'incontro del 22 dicembre 2015, dettando altresì disposizioni nel caso intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, per cui il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di liquidazione e riparto considerata;

dato atto che il procedimento relativo all'attuazione del piano di liquidazione e riparto ha interessato esclusivamente le tre Unioni montane originariamente costituite nell'ambito territoriale interessato, essendo intervenuta la scissione all'interno dell'Unione montana delle Valli Monregalesi, che ha determinato la costituzione di due nuove Unioni, l'Unione montana del Monte Regale e l'Unione montana Mondolè, in epoca successiva; i rapporti conseguenti sono regolati tra di esse in forma autonoma e avendo come base le spettanze attribuite all'Unione montana delle Valli Monregalesi;

preso atto che alla scadenza dei 90 giorni assegnati al commissario dall' art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, la liquidazione della comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese non risultava conclusa, permanendo situazioni che richiedevano la continuazione della gestione liquidatoria a cura di un commissario regionale;

vista la deliberazione n. 34-3151 del 11 aprile 2016, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di nominare, ai sensi dell' art. 15, comma 9, della L.R. 11/2012, tra gli altri, il dott. Ezio Elia commissario regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese;

preso atto che il Commissario liquidatore regionale della Comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ha provveduto, con proprio decreto n. 44 del 5 dicembre 2016, ad approvare il conto consuntivo finanziario ed economico patrimoniale straordinario dell'esercizio finanziario 2016, e con il decreto n. 2 del 24 novembre 2017 ad approvare la relativa relazione finale sulla liquidazione dell'ente, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.;

preso atto che il Commissario liquidatore regionale della Comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ha provveduto, col decreto n. 38 del 14 novembre 2016, ad individuare l'Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, quale ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi eventualmente ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione;

ritenuto che ricorrano pertanto le condizioni per assumere l'atto regionale di dichiarazione dell'estinzione della comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

decreta

1. la comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese è dichiarata estinta, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, sulla base dei decreti n. 44 del 5 dicembre 2016 e n. 2 del 24 novembre 2017, assunti dal commissario liquidatore regionale, e della relazione finale sulla liquidazione dell'ente;

2. è preso atto dell'individuazione, con decreto del commissario liquidatore regionale n. 38 del 14 novembre 2016, dell'Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, quale ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi eventualmente ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione, così come espressamente riportato nel decreto commissariale sopra indicato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

Sergio Chiamparino